



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VERIFICA DEI LIMITI IN MATERIA DI SPESA PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE SANITARIE INTERESSATE DA OPERAZIONI DI INCORPORAZIONE.**

### Premessa

Il presente documento è rivolto all'ATS, all'AO Brotzu e all'AOU di Sassari con lo scopo di fornire criteri omogenei per la verifica dei limiti in materia di spesa per il personale con riferimento alle strutture interessate dalle operazioni di incorporazione previste dall'art. 9 della L.R. n. 23/2014, e disciplinate dalla Giunta regionale con le direttive di cui alle deliberazioni n. 31/9 del 17.06.2015, n. 33/27 del 30.06.2015, n. 67/20 del 29.12.2015 e n. 60/16 del 08.11.2016, e da ogni altro provvedimento regionale comportante il trasferimento di unità operative e/o strutture organizzative. In particolare, sono fornite indicazioni operative in merito alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 71, della L. n. 191/2009 in materia di spesa per il personale e di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 in materia di trattamento accessorio del personale.

### L. n. 191/2009, art. 2, comma 71

L'art. 2, comma 71, della L. n. 191/2009 aveva imposto alle aziende del SSN un limite alla spesa complessiva per il personale, per il triennio 2010-2012, pari alla spesa sostenuta nell'esercizio 2004 diminuita del 1,4%. Successivamente, il legislatore ha prorogato la validità di tale limite fino al 2020 con il D.L. n. 98/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 584, della L. n. 190/2014. La RAS, in tale ambito, è intervenuta con le direttive approvate dalla DGR n. 23/7 del 12.05.2015.

Con riferimento a quelle aziende che hanno visto modificare il loro perimetro aziendale a seguito delle operazioni di incorporazione richiamate in premessa, è necessario fornire dei criteri univoci per la correzione dei valori contabili di costo da applicare, rispettivamente, alle aziende che hanno ridotto il loro perimetro per via dello scorporo di strutture e alle aziende che, viceversa, hanno incrementato il loro perimetro per via dell'incorporazione delle strutture trasferite. Occorre precisare che, in tale tipologia di operazioni, il mero computo del costo relativo al personale effettivamente transitato dall'azienda cedente all'azienda incorporante potrebbe risultare inadeguato rispetto alla reale quantificazione del costo del personale necessario all'integrale gestione delle strutture trasferite, con particolare riferimento alle aree amministrativa e tecnica.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Poiché il fine ultimo che il legislatore ha inteso perseguire con le norme in argomento è il contenimento della spesa per il personale su base regionale, in presenza di scorpori ed incorporazioni di strutture all'interno del perimetro regionale, è necessario pervenire ad una definizione dei parametri di riferimento su base aziendale che non alteri l'aggregazione su base regionale. A tale scopo, ai soli fini della verifica dei limiti imposti dall'art. 2, comma 71, della L. n. 191/2009 e s.m.i., l'ATS, in qualità di azienda cedente dei presidi ospedalieri di cui all'art. 9 della L.R. n. 23/2014, dovrà quantificare il valore di riferimento relativo al costo complessivo del personale (sanitario, amministrativo, professionale e tecnico) necessario al regolare funzionamento a regime delle strutture trasferite. Per la definizione di tale valore, si dovrà fare riferimento agli accordi interaziendali pre incorporazione quali, con particolare riferimento al personale amministrativo e tecnico, il verbale di scorporo del 13.11.2015 (Allegato 13 alla nota n. 89397 del 11.12.2015) per quanto riguarda il P.O. "SS. Annunziata" e il piano di scorporo di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario della AOB n. 1013 del 29.06.2015 per quanto riguarda i P.O. "Microcitemico" e "Businco", o ad eventuali accordi successivi intercorsi. Pertanto, le Aziende interessate dovranno porre in essere ogni provvedimento necessario ad agevolare il trasferimento effettivo del personale e, in caso ciò non si verificasse, determinare l'indisponibilità delle dotazioni organiche corrispondenti.

Ad ogni modo, in considerazione degli obiettivi che devono essere raggiunti entro il 2020 ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del D.L. n. 98/2011, così come modificato dalla L. n. 190/2014, le aziende che dovessero sfiorare i limiti di spesa come sopra descritti dovranno sottoporre all'esame dell'Assessorato, entro e non oltre il 31.12.2017, un piano triennale (2018-2020) di riduzione dei costi del personale finalizzato al conseguimento di tali obiettivi entro il 2020.

D.L. n. 78/2010, art. 9, comma 2-bis

Il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e successivamente modificato dalla L. n. 147/2013, al comma 2-bis dell'art. 9, ha disposto un tetto di spesa per le risorse destinate al trattamento accessorio del personale per il periodo 2011-2014 pari al corrispondente importo del 2010 e ha consolidato le relative decurtazioni per il 2015. Successivamente, l'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 e l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 hanno previsto un analogo tetto di spesa per gli anni 2016 e 2017.

Come chiarito dal Parere della Conferenza delle Regioni n. 11/17/CR06/C1, il limite sopra descritto deve essere adeguato in aumento in caso di incremento della dotazione organica con contestuale copertura dei posti e in diminuzione in caso riduzione del personale in servizio. Di conseguenza, come disposto anche dalla DGR n. 31/9 del 17.06.2015, i limiti di cui alle norme sopra richiamate dovranno essere incrementati da parte delle aziende incorporanti e ridotti da parte delle aziende cedenti nella misura corrispondente al trattamento accessorio relativo all'organico transitato. Il complesso delle risorse interessate dal trasferimento di personale, in nessun caso, potrà subire variazioni in aumento rispetto alla situazione preesistente all'operazione di incorporazione.